

la mozione Comino, sulla quale la Camera sta discutendo ed in relazione alla quale in rappresentanza del gruppo della sinistra democratica intervengo, non viene da noi favorevolmente giudicata, e questo per varie ragioni che rapidamente esporrò.

In primo luogo, mi sembra necessario rilevare che l'atto parlamentare a firma del collega Comino appare del tutto contraddittorio tra parte espositiva e parte dispositiva, volutamente riduttivo dei fatti accaduti e comunque contestati dall'autorità giudiziaria, articolato con un uso dello strumento logico approssimativo, singolare, fuorviante e clamorosamente sbagliato (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

A tale ultimo proposito mi sembra utile rinviare al quarto capoverso della mozione, là dove si assume da parte dell'esponente della lega nord per l'indipendenza della Padania che la polizia giudiziaria ed il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio avrebbero violato diritti e libertà fondamentali dei cittadini, giacché la perquisizione contestata avrebbe avuto come destinatari persone incensurate.

Insomma, per l'onorevole Comino lo strumento di indagine della perquisizione è più o meno legittimo non già con riferimento al rispetto delle regole processuali poste dall'ordinamento ed in applicazione delle quali la perquisizione viene prima disposta e poi eseguita, bensì con riferimento al certificato penale del soggetto perquisito. Ma questo, francamente, è il meno; di altro occorre, in questa sede, parlare, altre sono le questioni che le mozioni Comino e Diliberto sollevano, altri sono i punti che in questo dibattito è necessario affrontare.

Mi riferisco, in primo luogo, ai rapporti tra Parlamento ed autorità giudiziaria. Il nostro è uno Stato di diritto, uno Stato democratico, uno Stato che trova la sua massima regolamentazione in una Costituzione profondamente libertaria e democratica. Ciò consente alle Camere, pur in un quadro istituzionale caratterizzato dalla divisione dei poteri e dal

riconoscimento dell'autonomia del potere giudiziario, la discussione su un provvedimento del magistrato ordinario da parte dei rappresentanti della sovranità popolare. Non è questa un'interferenza, un indebito intromettersi, una violazione dell'autonomia di un altro potere dello Stato. In quell'autonomia noi crediamo fortemente, ad essa annettiamo la massima importanza. Per essa riteniamo si debba battere ogni sincero democratico; per essa noi ci batteremo allorché, di qui a poco, proposte dirompenti degli attuali equilibri costituzionali porranno in discussione il rapporto fondamentale tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato.

Oggi, qui, discutiamo della libertà dei cittadini italiani, delle loro garanzie fondamentali, dei diritti politici di quanti vivono nella nostra Repubblica. E tutto questo è giusto, profondamente giusto. La giurisdizione ha un senso compiuto se ne è autonomo e senza condizionamenti l'esercizio; ma il contrappeso necessario ed ineludibile dell'autonomia è il rispetto delle regole, delle leggi, delle massime norme della nostra Costituzione. Ed è di questo che dobbiamo ora parlare: se i fatti denunciati dall'onorevole Comino e posti a fondamento dell'impegno politico richiesto al Governo con la mozione in discussione siano reali e se da essi possano dedursi gravi violazioni dei diritti dei cittadini e delle loro garanzie costituzionali, dei diritti politici di singoli ovvero di gruppi. Ebbene, gli accadimenti evocati dalla mozione risalgono al 5 novembre ultimo scorso; da allora è decorso circa un mese. Di tali fatti hanno raccontato i giornali ed hanno trattato interrogazioni presentate ad entrambi i rami del Parlamento. Su di essi, ancora, hanno argomentato il signor ministro di grazia e giustizia, sia alla Camera sia al Senato, illustri senatori ed autorevoli deputati.

Tale premessa mi torna utile per affermare che i fatti sono ormai oggettivamente accertati; pertanto, è oggi possibile una loro serena, puntuale e precisa valutazione giuridica. Dunque, in questa As-

semblea, attesa la sede del dibattito, si può esprimere una serena, puntuale e precisa valutazione politica.

Allora, su che cosa si fonda l'allarme del gruppo della lega nord? È ancora giustificato questo allarme ora che l'emotività, suscitata dalle prime confuse notizie, non ha più ragione d'essere?

Tali interrogativi sono per noi retorici e la risposta ad essi è, senza incertezze, negativa. Né potrebbe essere altrimenti. L'autorità giudiziaria di Busto Arsizio, infatti, si è mossa — così come era suo preciso dovere istituzionale — sulla base di segnalazioni della polizia giudiziaria; segnalazioni che — come affermato in quest'aula dal ministro di grazia e giustizia —, sulla scorta delle notizie e delle informazioni assunte dagli uffici competenti, accreditavano una concreta attività delle cosiddette ronde padane e della cosiddetta compagnia della guardia nazionale padana nel territorio bustocco.

A seguito di siffatta denuncia e delle indagini espletate di conseguenza a carico di quaranta persone, è stato ipotizzato un reato preciso, quello di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, che punisce — com'è noto — la partecipazione ad associazioni di carattere militare con uso di divise ed uniformi vietate. Non è questo un reato fascista, una figura disciplinata nel codice Rocco, ma una figura di reato concepita ed inserita nell'ordinamento italiano all'indomani della riconquistata libertà, allorché, dopo il buio della dittatura fascista e degli eventi bellici, disastrosi per il nostro popolo, che ne segnarono la fine, i dibattiti politici e le libertà democratiche tornarono a scandire i tempi della nostra storia. Quella fattispecie penale non costituisce un reato di opinione; non viola i diritti fondamentali della nostra Costituzione; non limita la libera attività politica dei singoli e dei partiti; non penalizza un ideale, condivisibile o meno che esso sia. Quella fattispecie vieta comportamenti, azioni positive e cioè quei comportamenti attraverso i quali si costituisce, si organizza, si dirige e si promuove un'associazione di carattere militare o paramilitare

con la quale perseguire finalità eversive del principio costituzionale sancito dall'articolo 5 della nostra suprema Carta, in forza del quale, piaccia o non piaccia, la Repubblica italiana è una ed indivisibile.

I cittadini italiani sono liberi di concepire, sostenere e divulgare idee secessioniste ed è, infatti, quello che fanno quotidianamente i deputati della lega e gli aderenti al movimento leghista, anche in forme e modi spesso molto discutibili. Ma questa libertà ideale, questa libertà di divulgazione, questa libera azione politica non può diventare il pretesto per invocare la stessa libertà in relazione a quei comportamenti concreti, a quelle azioni positive che tendono a distruggere un bene di rilevanza costituzionale: l'unità nazionale ed il comune sentimento nazionale.

Qui non è in discussione un diritto di libertà, un'idea di Stato, l'idea di uno Stato diverso da quello italiano all'interno dei nostri confini nazionali. A queste idee noi rispondiamo politicamente con le nostre idee, del tutto contrapposte a quelle. Qui, viceversa, noi valutiamo azioni eversive, illegali, dirompenti dell'ordinamento giuridico, contrastanti con le regole del nostro sistema di diritto. Questo dicono gli atti e questo denunciano i fatti.

Le ronde padane, la compagnia varesina della guardia nazionale padana hanno assunto progressivamente le caratteristiche — e ciò si afferma sulla base di comportamenti precisi — di un'organizzazione di carattere paramilitare o di forza di polizia. Quale Stato democratico può ammettere azioni di natura autodistruttiva, attività sul territorio, di singoli o di gruppi poco importa, oggettivamente indirizzate al proprio dissolvimento? Quale Stato può ammettere elementi preparatori, concretamente trasfusi in azioni positive, di natura rivoluzionaria rispetto al proprio ordinamento costituzionale?

Orbene, avviandomi alla conclusione sul punto, le ipotesi di reato denunciate non attengono ad opinioni e nella loro astratta configurazione giustificano l'intervento giudiziario di indagine e di accertamento, salvo poi il giudizio in ordine alla concreta responsabilità degli inquisiti,

sulla quale si pronuncerà, nel rispetto delle garanzie dibattimentali, il tribunale di Busto Arsizio.

Ma il merito della vicenda non può di certo esaurire il tema del nostro dibattito, giacché dalla mozione Comino vengono posti in discussione anche i modi dell'indagine, anche la legittimità degli atti processuali assunti dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio. Ebbene, al riguardo sarebbe sufficiente richiamare l'assoluta genericità e la già comprovata contraddittorietà degli argomenti tecnici e politici adottati dall'onorevole Comino; genericità e contraddittorietà peraltro abbondantemente confermate dall'illustrazione orale della mozione. Ma certo questo non ci soddisfa sul piano politico, soprattutto allorché si denuncia in un atto parlamentare la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Anche sotto tale aspetto nulla fa pensare che nell'azione di indagine della procura ed in quella di esecuzione delle forze dell'ordine delegate vi siano stati strappi della legalità.

Le perquisizioni sono state effettuate in forza di atti formalmente corretti, i quali contenevano le indicazioni dei reati in relazione ai quali si procedeva e le ragioni in forza delle quali l'autorità giudiziaria riteneva potessero trovarsi elementi probatori pertinenti ai reati; a quei reati non di opinione dei quali abbiamo innanzi parlato.

Ed allora, se un magistrato applica la legge, fa il suo dovere, inizia l'azione penale secondo obbligo istituzionale, ricerca le prove nelle forme e nei modi prescritti dalle leggi processuali, per quali ragioni dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare ed in quale modo avrebbe violato il principio di uguaglianza solennemente affermato dall'articolo 3 della nostra Costituzione?

Non esiteremmo un solo istante a difendere i diritti politici della lega nord se questi venissero compressi, limitati, contrastati e nessuno in questo Parlamento (non ho dubbi al riguardo) avrebbe analoghe esitazioni qualora si dovessero tutelare i diritti del dissenso politico.

Attraverso questa tutela — ne siamo tutti consapevoli — si protegge la democrazia stessa. Ma non è questo — vivaddio — il caso del quale la mozione Comino ci chiama ad occuparci, giacché questa è una storia ordinaria di illegalità e bene farebbero i dirigenti della lega a non fornire sponde politiche né coperture politiche a fatti come questi che, giova ripeterlo, consistono nell'organizzazione di strutture paramilitari come le ronde padane e la compagnia di Varese della guardia nazionale padana, ovvero a fatti come quelli, ancor più gravi, verificatisi a piazza san Marco alcuni mesi or sono e per i quali sono intervenute sentenze penali di condanna (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

MARIO BORGHEZIO. Viva la Serenissima!

FRANCESCO BONITO. Battersi per le proprie idee è cosa buona e giusta, ed anche quando sentiamo profondamente l'erroneità, la pericolosità, l'iniquità di quelle idee, le regole della democrazia ci impongono la tutela del dissenso politico, ci impongono di riconoscere come inviolabile (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*) il diritto...

PRESIDENTE. Onorevole Chiappori, la richiamo all'ordine per la prima volta!

FRANCESCO BONITO. ...ci impongono di riconoscere come inviolabile il diritto di ciascuno di noi di battersi per gli ideali nei quali si crede. Ma quando le idee diventano il pretesto per comportamenti, azioni, fatti con i quali si infrangono i confini della legalità repubblicana, allora non è più in gioco alcuna libertà ideale. Ed il giudice, nella sua piena autonomia istituzionale, che è la garanzia della libertà di tutti, ha un solo dovere: applicare la legge contro chicchessia, anche contro chi professa il suo credo leghista (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

LUCIANO DUSSIN. Picchiatore di contadini!

FRANCESCO BONITO. Presidente, è assai difficile sopportare la stupidità di taluno (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania — Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*)!

La mozione Comino, signor Presidente, contiene altresì, nel suo dispositivo, un riferimento preciso alla depenalizzazione dei reati di opinione. Antico è il dibattito sull'argomento, ed osserviamo, peraltro, che esso appare del tutto incongruo rispetto alle premesse della mozione stessa, giacché nei fatti che hanno provocato l'atto parlamentare non v'è possibilità alcuna di rinvenire profili attinenti a tale materia.

Del tutto condivisibile è, viceversa, per noi del gruppo della sinistra democratica, la mozione Diliberto n. 1-00216, in favore della quale, pertanto, voteremo. Grazie, Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

ENRICO CAVALIERE. Viva san Marco!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!

È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Grazie, signor Presidente.

Occorre immediatamente un chiarimento sulla posizione che il gruppo di forza Italia intende assumere sulla risoluzione Comino, di cui abbiamo avuto contezza poc'anzi, perché il significato principale di un intervento parziale, *ad adiuvandum* alle ragioni poste prima nella mozione e poi nella risoluzione da parte della lega, è giustificato dal fatto di evitare un equivoco di fondo che potrebbe consistere in un tentativo di confusione di opzioni politiche che, ovviamente, differenziano forza Italia dalla lega nord. Ed è proprio per diversificare la politica di forza Italia rispetto alle opzioni di fondo

anche secessionistiche della lega che proprio oggi, stranamente, forza Italia può confluire, anche se parzialmente, come sarà detto in seguito in sede di dichiarazioni di voto, sulle ragioni portate dalla mozione della lega. È infatti convincimento del gruppo a cui appartengo che l'unità della nazione si mantiene e si consolida allorché si condividono i valori diffusi della nostra società sì come consacrati nella Costituzione. E soltanto quando su tali valori diffusi vi è confluenza di tutte le forze politiche le affermazioni secessionistiche di chicchessia non possono prevalere.

Uno di questi valori diffusi è proprio la tutela dei diritti di libertà, in particolare — così come richiamato nella mozione — suffragati dagli articoli 3, 18 e 21 della Costituzione: tutela della libertà del cittadino, come diritti dell'uomo in genere. Sono i diritti fondamentali garantiti all'individuo negli Stati liberali: forza Italia è una forza liberale e si batte perché questi diritti vengano garantiti. Il concetto di libertà è, comunque, strettamente legato al concetto di limite, in quanto la funzione del diritto è quella di garantire la convivenza sociale eliminando i conflitti che possono verificarsi all'interno di un gruppo, all'interno di qualsiasi gruppo sociale. La libertà, peraltro, richiede reciprocità di condizioni, nel senso che l'esplicazione della personalità del singolo non deve essere di impedimento all'esplicazione delle altrui personalità. Del resto, la più piena affermazione dei diritti di libertà si ebbe già con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Francia rivoluzionaria, sin dal 1789, nel momento in cui si enunciava il diritto di libertà in termini generali come consistente nel poter fare ciò che non nuoce agli altri.

È in questi limiti che va posta la questione, a suffragio o meno delle ragioni vantate dalla risoluzione Comino. Per assurdo si può addirittura ipotizzare che un eventuale attacco, anche da parte della magistratura, ad una forza politica, se non suffragato da dati, da indizi, da prove certe, può comportare una lettura inversa,

nel senso di un attentato alle libertà politiche, libertà previste dall'articolo 294 del codice penale. Naturalmente è un caso limite e vanno valutate le ragioni dell'una e dell'altra parte, nel senso che la politica deve essere presa a base dei valori di cui si chiede il vanto.

Ho parlato di attentati contro i diritti politici dei cittadini. Si tratta di un principio in via di rivisitazione. Non si può dimenticare come, alla luce di un'ottica costituzionalmente orientata, lo stesso articolo 294 del codice penale sia giunto ad una svolta quasi autonomistica. In uno Stato democratico tale diritto costituisce una inviolabile facoltà che il cittadino esercita a sua discrezione per concorrere all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato stesso. Che cos'è la politica? Il potere, in genere, come diceva Russell, è l'insieme dei mezzi che permettono di ottenere gli effetti voluti ed il potere politico, in quanto forma massima di potere esistente in un gruppo sociale, è anche l'insieme dei mezzi attraverso i quali un dato gruppo sociale persegue gli obiettivi che di volta in volta, secondo i tempi e le circostanze, considera preminenti. In tempi di lotte sociali e civili l'unità dello Stato, la concordia, la pace, l'ordine pubblico; in tempi di pace il benessere, la prosperità o addirittura la potenza; in tempi di oppressione e di dipendenza da una potenza straniera la libertà e l'indipendenza. A seconda dei momenti storici la politica ha una sua funzione ed è a questa funzione momentanea che bisogna appellarsi.

Ma la politica non è avulsa da altri concetti, quali quello della morale e quello del diritto, ed è entro questi limiti che va intesa la politica. Se questi limiti rientrano in un'ottica costituzionalmente garantita, va garantita anche l'azione di chi, politicamente, porta avanti un suo progetto politico senza danneggiare — come ho detto prima — la sfera giuridica altrui. La morale e la politica si distinguono come due diversi principi di giustificazione dell'azione; la politica e il diritto, invece, si distinguono come due diversi momenti dello stesso processo di

formazione dell'azione: il momento politico è quello della volontà creatrice, il momento giuridico è quello della volontà conservatrice. Nel momento in cui il gruppo sociale che intende fare politica porta avanti le sue istanze deve necessariamente, nel futuro, solidificare l'obiettivo che ha raggiunto, creando norme che dovranno poi essere rispettate. È chiaro che comprimere con la staticità di una norma quella che può essere l'evoluzione politica, che rappresenta il fulcro della società, può essere classificato come un attentato alle libertà politiche ed ai diritti di ognuno di noi e di un gruppo di organizzarsi per fare politica.

Viviamo un momento particolare. Non sfugge ad alcuno dei presenti in quest'aula quali possano essere le posizioni del nostro Governo in ordine ad alcuni episodi. È dell'altro giorno la presa di posizione del sottosegretario Sinisi nel momento in cui ha difeso le manganellate nei confronti dei coltivatori diretti; è di ieri quanto è accaduto al liceo Mamiani. Nell'ambito di una scelta politica, se il tutto non viene riportato negli ambiti costituzionalmente garantiti, si rischia di addivenire ad un sopruso, ad una sopraffazione.

Le ragioni portate dalla mozione e dalla risoluzione possono essere valutate positivamente ed appoggiate in alcune parti dal gruppo di forza Italia, sempre che le stesse siano finalizzate al rientro nei limiti previsti dal contraddittorio che esiste tra la politica e il diritto, perché il giurista è portato ad esaltare il governo delle leggi rispetto al governo degli uomini, il politico ben raffigurato è colui che sa governare senza darsi pensiero delle leggi scritte, quando qualche altra cosa gli sembri migliore (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Amico. Ne ha facoltà.

NATALE D'AMICO. Innanzitutto, mi pare di capire che ormai parliamo della risoluzione dell'onorevole Comino, che rappresenta un passo avanti rispetto al

contenuto della mozione; lo stesso presidente Comino lo riconosceva.

Si avverte qualche imbarazzo di fronte alla sfida che la lega ci sta lanciando. Debbo dire che questo imbarazzo, che è in alcune componenti della maggioranza, ma anche in alcune componenti dell'opposizione, a me pare difficilmente comprensibile. Credo che non ci possa essere imbarazzo nelle forze democratiche quando una forza che presenta alcuni caratteri antisistema, come la lega, sceglie come terreno di confronto il terreno delle libertà. A me pare che non ci possa essere imbarazzo a confrontarsi sul terreno delle libertà per le forze politiche democratiche. Ritengo che non ci possa essere imbarazzo quando una forza come la lega sceglie come terreno del confronto il terreno delle regole, come interpretare le regole, come modificarle. A noi pare quindi che questo imbarazzo sia ingiustificato, anzi mi sembra che sia da accogliere con favore il fatto che un partito come la lega nord per l'indipendenza della Padania ci proponga come terreno del confronto in Parlamento il terreno delle libertà e delle regole.

Certo, forse l'imbarazzo è legato al fatto che la lega pone la questione con riferimento ad una sorta di tabù, che è l'intangibilità dell'unità nazionale. Ma anche questo imbarazzo non è giustificato. Per i liberali la libertà di opinione non è legata al proprio giudizio sulla giustizia o sulla ragionevolezza delle opinioni altrui, quindi non ci può essere motivo di imbarazzo anche quando il problema della libertà di opinione viene posto con riferimento a cose che molti considerano tabù e che secondo noi è bene non modificare.

Un altro motivo di questo imbarazzo è probabilmente legato al fatto che la lega tende a porre i problemi in generale (non questo, mi pare, per la verità, ma i problemi in generale) in termini di contrapposizione nord-sud. Bisogna stare attenti a non cadere nella trappola: non si può reagire ad una contrapposizione, secondo noi finta e sbagliata, facendo diventare questa contrapposizione vera, quindi immaginando da chi si sente in

qualche modo rappresentante anche del sud del paese che ogni proposta che venga dalla lega nord debba essere rifiutata.

Nel merito della questione, noi abbiamo già detto in quest'aula, forse con più chiarezza di altri, che a nostro avviso una posizione politica secessionista è legittima sul piano teorico e sul piano del confronto internazionale: abbiamo già osservato che molti Parlamenti democratici conoscono o hanno conosciuto posizioni politiche secessioniste. Sul piano storico concreto questo Parlamento ha riconosciuto ad un gruppo in esso presente di chiamarsi lega nord per l'indipendenza della Padania e quindi ha riconosciuto di fatto la legittimità di una posizione secessionista.

Rispetto a queste posizioni che abbiamo espresso anche in quest'aula, ci è venuta la critica secondo cui altrove quelle posizioni sono più ragionevoli perché affondano maggiormente le proprie ragioni nella storia dei paesi, di zone, di regioni, di nazioni oggi unitarie. A me pare ancora una volta che questo non conti; quando si pone il problema della legittimità delle posizioni politiche non si può ritenere illegittima una posizione solo perché non la si condivide.

Quindi non c'è imbarazzo alcuno ad accettare il confronto sul terreno delle libertà e delle regole, ivi inclusa la libertà di sostenere posizioni politiche favorevoli alla secessione. C'è però un'insidia politica nel corso di questo dibattito: un'insidia politica che a me pare collegata ai tentativi che da più parti sembrano essere in corso per ricreare un collegamento politico fra la lega e il Polo per le libertà.

Questo tentativo di ricreare quel collegamento a noi appare un intreccio di contraddizioni, anzitutto perché metterebbe assieme le forze che con più energia si schierano a favore del decentramento più spinto, fino alla secessione, con le forze che per loro tradizione hanno incarnato l'atteggiamento più centralistico della storia di questo paese. Ma il centro-sinistra sbaglierebbe se consentisse che cemento di quell'accordo diventasse una

pretesa repressione illiberale messa in atto da questo Governo e da questa maggioranza.

Credo che il centro-sinistra non debba consentire che cemento di quell'accordo sia questo modo falsato di vedere l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sul terreno delle libertà e delle regole. Penso che questa maggioranza debba dire con chiarezza che accetta ogni sfida sul terreno della difesa dei diritti delle libertà, della loro interpretazione più estesa, nella chiarezza di chi afferma, così come noi affermiamo, di essere contrari ad ogni ipotesi secessionista che non farebbe gli interessi di alcuna delle parti di questo paese.

Veniamo ora al merito della risoluzione preannunciata dall'onorevole Comino. Cominciamo dal terzo punto. In esso l'onorevole Comino ci chiede di rivedere i reati di opinione presenti nel codice penale. A noi sembra, questa, una richiesta ragionevole. Come sappiamo il codice penale è nato prima che la nostra Costituzione vedesse la luce e come sappiamo molto del lavoro necessario per adeguare il codice penale alla nostra Costituzione è stato compiuto in Parlamento e molto dalla Corte costituzionale, per cui è sempre opportuno valutare se c'è ancora altro da fare. Probabilmente qualche altra cosa da fare c'è perché in alcune parti il nostro codice penale non è coerente con lo spirito e forse ancora nemmeno con la lettera della nostra Costituzione.

La risoluzione che è stata preannunciata pone poi alla nostra attenzione il problema dell'articolo 271 del codice penale. A noi pare che su questo terreno un intervento possa essere opportuno. Lo possa essere così come già segnalato dalla stessa Corte costituzionale in una sentenza riferita ad un articolo « prossimo », all'articolo 271.

L'idea di « intervenire » sull'articolo 271 del codice penale, a mio avviso, deve essere presa in considerazione da questo Parlamento.

Quella relativa all'articolo 241 è una questione più delicata; su questo punto la

proposta contenuta nella risoluzione dell'onorevole Comino è semplicemente quella di abrogare tale articolo o di prevederlo soltanto per il reato di banda armata. A me pare che una fattispecie penale, quale quella prevista dall'articolo 241, possa essere legittimamente presente all'interno di un codice penale di un paese libero e democratico; probabilmente è necessario restringere la fattispecie qui prevista, anche se restringerla al solo caso di banda armata potrebbe forse essere un po' troppo rispetto a quanto potrebbe verificarsi in futuro.

Per concludere, a noi pare che la sfida che la lega ci pone debba essere raccolta, non possa cioè avere una risposta negativa da parte di questo Parlamento e da parte di questa maggioranza. Crediamo che il Governo debba considerare con attenzione la risoluzione preannunciata dall'onorevole Comino e debba pronunciare la propria opinione tenendo conto di ciò che abbiamo provato a dire in questa occasione (*Applausi dei deputati dei gruppi di rinnovamento italiano e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, questo mio intervento a nome dei deputati verdi-l'Ulivo è stato concordato anche con i colleghi della componente socialisti italiani.

Dalla discussione che si è svolta in quest'aula alcune settimane fa è trascorso il tempo necessario per chiarire la natura dei fatti di cui si è parlato — penso alle risposte che ha dato il ministro Flick nelle due aule — e c'è stato il tempo per mettere a fuoco anche alcuni elementi di provocazione positiva che potevano esistere nella discussione innescata dalla lega e che sono contenuti nella mozione al nostro esame.

È necessario ribadire quanto alcuni di noi hanno già detto in quest'aula: piena democrazia significa piena valorizzazione delle libertà civili e politiche di ciascuno.

Occorre altresì partire dalla mozione Comino per individuare un difetto e un pregio che ci possono essere di aiuto in questa discussione. Parto dal difetto, al di là della valutazione già fatta da altri colleghi i quali hanno sostenuto come sia improprio in certe occasioni chiedere un controllo da parte dell'autorità politica sull'operato della magistratura, di cui abbiamo più volte difeso l'indipendenza. Tale difetto riguarda alcuni dei passaggi della mozione Comino, che è necessario esaminare ma in un lasso di tempo molto più breve di quello previsto per via della risoluzione che è stata presentata. Da un lato, l'intervento della magistratura è stato ispirato da due ragioni, una delle quali atteneva al fatto che potessero essere ravvisabili reati connessi all'esistenza di formazioni paramilitari. A tale riguardo nella mozione si dice che in realtà agirebbero dei servizi d'ordine, perché quelli di cui si tratta sarebbero servizi d'ordine con funzioni interne alla vita politica della lega nord per l'indipendenza della Padania. Se le cose stessero così, non ci sarebbero problemi perché i servizi d'ordine con funzioni interne sono usati da partiti, dal sindacato e il loro uso non comporta una violazione delle libertà democratiche. Ma è diversa la situazione quando, anche nella presentazione politica di queste organizzazioni, viene pubblicamente valorizzata una funzione diversa, ossia quella di essere strumenti per la costruzione di una nuova legalità territoriale. C'è un dislivello tra la funzione del servizio d'ordine e quella dello strumento di una nuova legalità ed è quel dislivello che si ritrova nell'idea della doppia legalità da costruire, che implica a sua volta — proposta ripetutamente da esponenti di spicco della lega nord — una doppiezza semantica e ideologica. Su questo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Le formazioni paramilitari, in presenza di questa doppiezza semantica e ideologica, possono sgorgare anche spontaneamente e a volte senza un chiaro indirizzo dall'esistenza dei servizi d'ordine che hanno delle funzioni interne. Il nostro dibattito

odierno, proprio perché riguarda le libertà e la democrazia, non può prescindere dai rischi impliciti in questa doppiezza.

C'è un secondo elemento: nella mozione si dice che sarebbero state violate le libertà perché cittadini incensurati sarebbero stati fatti oggetto di perquisizioni domiciliari. Ma i cittadini incensurati non sono, per definizione, al di sopra di ogni sospetto e di ogni azione da parte della magistratura. Lo abbiamo visto non soltanto in occasione di questa vicenda, perché in tante altre vicende, anche molto lontane dalla esperienza della lega nord, cittadini incensurati si sono rivelati al di sotto di ogni sospetto. Quindi, in termini ipotetici e teorici, non credo che questa sia una motivazione solida da addurre in questa sede.

Vi è poi un terzo elemento. Il ministro ha spiegato che la magistratura sarebbe intervenuta di fronte all'ipotesi della costituzione di formazioni paramilitari ed anche di fronte all'ipotesi della formazione di associazioni antinazionali. Questo è il punto secondo me e questo punto viene ripreso anche nella risoluzione.

Molto spesso registriamo un divario tra le linee di libertà e democrazia disegnate nella Carta costituzionale e le previsioni di reato contenute nel codice penale, divario che crea un problema nei confronti della nostra democrazia e delle nostre libertà: la Costituzione prevede una gamma di libertà più ampia di quella specificamente indicata dal codice penale. Molti di noi, per esempio, si sono trovati a fare i conti con la giustizia per aver attuato comportamenti garantiti dalla Costituzione, ma non dal codice penale.

La questione dunque diventa più ampia rispetto a quella sollevata dalla lega, anche se il documento dell'onorevole Comino pone un problema di grande rilevanza. Mi riferisco all'articolo 241 del codice penale, a proposito del quale invito tutti i colleghi a compiere una distinzione: altro è deprimere il sentimento nazionale attraverso considerazioni disfattiste e negative sulle istituzioni e sulla politica, perché ciò non può essere mai oggetto di interventi di natura penale, nel senso che

non configura alcun tipo di reato (anche se l'articolo 241 in certe occasioni può essere usato, allorché questi comportamenti che esprimono solo libertà di opinione vengono trasformati in reati); altro è l'attentato all'unità nazionale. Certo la formulazione dell'articolo 241 consente di individuare una serie di situazioni in cui l'espressione del pensiero diventa reato. Credo che proprio questa sia la provocazione contenuta nel documento della lega. Al tempo stesso esistono diversi modi per attentare all'unità nazionale, e non mi riferisco solo al reato di banda armata, come ha ricordato prima il collega D'Amico; la secessione può essere attuata attraverso una libera e democratica consultazione popolare (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*), mentre può essere perseguita attraverso la diffusione di ideologie di odio sociale nei confronti delle popolazioni di altre regioni d'Italia o con atti di forza che possono utilizzare formazioni paramilitari.

Siamo chiamati ad esprimerci su un problema fondamentale di democrazia e individuare quali siano le previsioni del codice penale che riducono di fatto il grado di libertà di pensiero e di opinione non solo dei deputati (i quali sotto questo profilo sono protetti), ma anche dei cittadini che intendono partecipare alla vita politica del paese. Pertanto l'indicazione di lavorare attorno all'articolo 241 del codice penale, di prevedere l'abrogazione dei reati di opinione, nonché la riduzione del divario esistente tra le libertà garantite dalla Costituzione e quelle previste dal codice penale dovrebbe essere presa in considerazione da un Parlamento libero il quale, pur con differenti opinioni, dovrebbe essere mosso dalla stessa intenzione di allargare i confini della democrazia.

In tal senso i deputati verdi e socialisti italiani appartenenti al gruppo misto chiedono che questo tipo di dibattito si svolga senza finalità di parte o ideologiche, bensì basato sul diritto allo scopo di allargare gli spazi di democrazia di cui ciascun

cittadino può fruire (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verde-l'Ulivo e misto-socialisti italiani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, se la risoluzione preannunciata dall'onorevole Comino reca il n. 6-00028 (perché in questa Camera bisogna sempre stare attenti sull'autenticità dei documenti sui quali si è chiamati a votare), devo osservare che in primo luogo apprezziamo il fatto che essa prescinda da giudizi su vicende di cui attualmente si occupa la magistratura e comunque da episodi sui quali è opportuno attendere che venga fatta chiarezza non dal punto di vista politico e parlamentare, ma da quello che vede impegnati altri organi dello Stato.

Questa risoluzione contiene un ragionamento propriamente politico ed avanza una richiesta alla Camera dei deputati e al Parlamento in ordine ad un problema antico, quello dei reati di opinione.

Gli articoli 241 e 271 del codice penale, indicati nella risoluzione, già in precedenza, prima che nascesse la lega nord per l'indipendenza della Padania, facevano sorgere dei problemi, benché raramente o mai utilizzati nel nostro paese. Per un lunghissimo periodo di tempo, dal dopoguerra in avanti, esistevano infatti forze politiche che, facendo riferimento a ideologie o a forme statuali diverse da quelle che esercitavano la democrazia nel nostro paese, erano orientate, nella prassi politica di ogni giorno, ad esaltare altri regimi, altre forze sociali e quindi a denigrare le forme democratiche, sociali, civili ed economiche del nostro paese. Parlo del dopoguerra, parlo della dialettica tra i partiti democratici di allora ed il partito comunista. Non credo però che qualcuno abbia mai pensato di condurre la battaglia politica accusando quel partito di violazione del codice penale, perché reprimeva il sentimento nazionale del nostro paese.

La situazione rischia di diventare contraddittoria e grottesca perché stiamo

parlando di un partito il cui gruppo parlamentare la Presidenza della Camera ha consentito che si chiamasse lega nord per l'indipendenza della Padania — questo è il termine ufficiale con il quale è stato registrato — ed intanto nel codice penale sono rimasti quegli articoli che qualificano come reati le attività volte a deprimere il sentimento di una nazione, che questo gruppo parlamentare, come dimostra la sua denominazione accettata dalla Presidenza della Camera, evidentemente contesta, perché è il gruppo che ha come fine l'indipendenza di una parte del paese. Vengono quindi toccate entrambe le fattispecie, sia perché la lega programmaticamente mette in discussione l'integrità dello Stato chiedendo l'indipendenza della Padania, sia perché deprime, per farlo, il sentimento di nazionalità, in quanto nega che esista una nazione italiana.

Pertanto, chiedere di togliere dal codice penale questi due articoli del codice penale mi sembra sostanzialmente prendere atto di una realtà che rischia di rendere la lotta politica nel nostro paese un qualcosa di contraddittorio e addirittura grottesco, perché non si capisce a chi dovrebbero essere applicati questi due articoli. O non lo sono stati fino ad oggi nei confronti dell'onorevole Bossi, capo di un partito che pubblicamente si prefigge queste finalità, e di tutti i deputati della lega che sono stati eletti in questo Parlamento con la finalità di creare uno Stato indipendente della Padania e che giornalmente, nella loro attività parlamentare, per giungere alla creazione della Padania devono sostenere che non esiste una nazionalità italiana — ed allora la magistratura sarebbe in grave ritardo: non ha mai letto questi articoli! oppure — forse sarebbe meglio per tutti — che questi articoli siano eliminati dal codice penale, cioè che vengano tolte fattispecie che sono puri e semplici reati di opinione. Ciò detto, noi continuiamo però a sostenere (lo ripetiamo ancora una volta ai colleghi della lega) che un conto sono le opinioni ed un altro conto, invece, sono tutti quegli atti o quei fatti che vanno certamente ad incidere su norme sostanziali del codice

penale (mi riferisco, ad esempio, all'episodio di piazza san Marco a Venezia, quando si è passati dalle parole ai fatti, commettendo tutta una serie di gravi reati, quali l'uso delle armi, l'occupazione con la forza di una parte del territorio nazionale, cioè di una piazza di una città che fa parte della Repubblica italiana, e così via) e che arrivano sino a forme di attività paramilitare. Queste ultime effettivamente destano preoccupazioni, perché non è chiaro quale sia il limite fra l'esercizio di un diritto di critica e di opinione e lo svolgimento di un'attività di tipo paramilitare, che può in effetti mettere davvero in pericolo la convivenza interna nel nostro paese.

Non abbiamo quindi alcuna particolare perplessità a votare a favore della risoluzione Comino — della quale è stata preannunciata la presentazione — perché riteniamo che effettivamente, nel 1997, solo per una forma di distrazione o di pigrizia del legislatore determinate norme siano rimaste nel nostro codice penale. L'unica attenuante per il legislatore è quella secondo la quale tali norme, non avendo mai avuto applicazione (e poiché nessuno ha messo in conto che avessero una qualche forma di applicazione), sono rimaste nel testo del codice penale come delle « appendici », che rappresentano un ricordo di un'epoca lontana. Il fatto che vengano eliminate dal codice penale è una garanzia non soltanto per la lega nord per l'indipendenza della Padania, ma anche per tutti i gruppi parlamentari e i partiti, in particolare per quelli che, esercitando una funzione di opposizione, hanno tutto l'interesse a che nel nostro paese i reati di opinione e quelli collegati alla possibilità di esplicare una libera attività politica e parlamentare non vengano perseguiti e qualificati come reati, perché — vivaddio — siamo in un paese in cui l'attività politica deve essere svolta da tutti, pur nel rispetto delle altre forze politiche e dei limiti posti a tutela della persona umana, con la massima libertà possibile (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se ho capito bene, la mozione Comino n. 1-00208 è stata ritirata e sostituita con una risoluzione — della quale si è preannunciata la presentazione — che reca per prima la firma dello stesso onorevole Comino. Credo che questo possa comportare, rimanendo in sintonia con il regolamento, la presentazione di altre risoluzioni fino al termine della discussione sulle linee generali, perché ritengo — pur senza contestarla — che la valutazione del gruppo della lega di sostituire una mozione, che partiva specificatamente da un episodio concreto, con una risoluzione, che invece investirebbe un problema di ordine generale, sia certamente lecita, ma che giunga in un momento del dibattito senza la dovuta e necessaria preparazione.

Ho apprezzato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto — da ultimo quello del collega Giovanardi — i quali hanno non dico improvvisato (perché sicuramente la loro analisi è fondata da una scienza che già avevano), ma quanto meno hanno affrontato la questione sulla scorta di una loro personale valutazione e non certamente a seguito di un confronto con i restanti componenti dei propri gruppi. Del resto, non ve ne sarebbe stata la possibilità perché la presentazione della risoluzione è stata preannunciata solo venti minuti fa e, nella parte dispositiva, essa risulta nettamente diversa dalla mozione Comino n. 1-00208.

Il gruppo di alleanza nazionale non ha alcuna difficoltà a dichiararsi favorevole ad una revisione dei reati di opinione; la difficoltà sta invece nel definire quali siano esattamente i reati di opinione e quali non lo siano. È certo però che un limite noi lo possiamo fissare subito: non sono reati di opinione quelli che in qualche modo costituiscano una premessa per attentare all'unità nazionale. Sicuramente sono reati di opinione — ma se ne discute da lungo tempo — tutti i reati che in qualche modo possano limitare la

libertà di associazione e di militanza politica che, nel rispetto delle libertà altrui e nel rispetto delle leggi, deve essere garantita a qualsiasi cittadino, qualunque fede politica professi.

Mi sembra più corretto, quindi, rifarmi dialetticamente alla mozione che era stata presentata dall'onorevole Comino, che partiva da un fatto storico, accertato, cioè quello delle perquisizioni, a danno di giovani e meno giovani tesserati della lega, ai quali è stato contestato, per la verità, non un reato di opinione, ma un'associazione militare avente come scopo la secessione. Già in una precedente occasione avevo espresso serie perplessità in ordine al modo in cui l'operazione di polizia era stata condotta. Avevo anche detto, e lo ribadisco, che da parte di alleanza nazionale, essendo doveroso riconoscere all'autorità giudiziaria l'autonomia che essa ha, non vi poteva essere critica aprioristica. Se hanno elementi per indagare in una direzione, lo facciano! Piuttosto non ci convinceva, non c'è piaciuto, e comunque ha destato allarme, il modo in cui quella iniziativa era stata assunta.

Infatti, nel momento in cui iniziative di questo genere sono adottate da magistrati, nel caso specifico la procura di Busto Arsizio, vi è la piena dimostrazione che da parte del Governo vi sono state carenze enormi nel dare risposte precise, politiche e sociali al disagio profondo che esiste nel nord. È questo un dato che non è stato molto « attenzionato ». Chi pensa che la risposta al disagio del nord possa venire con la creazione di squadre verdi o con la repressione delle squadre verdi ha torto in entrambi i casi. Le risposte il Governo le deve dare sul piano della politica, sul piano dei provvedimenti, sul piano della capacità di far diminuire il profondo disagio che sta crescendo nel nord Italia.

E allora, per non ripetere quanto già detto in precedenza, noi riteniamo di non poter esprimere un voto favorevole sulla risoluzione dell'onorevole Comino, proprio perché il tema che egli pone, essendo sganciato dal fatto storico, attiene ad una valutazione assai complessa, che necessita di approfondimenti sulla possibilità di

sussistenza o meno dei reati di cui agli articoli 241 e 271 del codice penale, sulla necessità di sostituire a questi altri articoli che comunque salvaguardino l'unità nazionale, cosa per noi necessaria.

Credo invece che il gruppo di alleanza nazionale possa esprimere, in accordo, se così sarà, con il centro-destra, con il Polo, anche attraverso una propria mozione, un'opinione favorevole a che, salvaguardato come ho ripetuto più volte il principio dell'unità nazionale, si rivedano tutti gli articoli del codice penale riferiti a reati normalmente qualificati come reati di opinione, la cui individuazione e la cui modifica deve e può essere oggetto di riflessione assai più approfondita (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo misto-CDU condivide le argomentazioni addotte dagli esponenti non solo del Polo, ma anche di rinnovamento italiano. Da questo punto di vista condividiamo anche la risoluzione preannunciata dall'onorevole Comino, soprattutto il punto 3 e le premesse che, in particolare, sono apprezzabili. Mi riferisco al fatto che si chiede di rivedere alcune fattispecie del codice penale che possono costituire pesanti limitazioni al diritto di opinione. Condividiamo inoltre l'iniziativa, preannunciata poc'anzi dall'onorevole La Russa, volta a comprendere tutte queste ragioni in una risoluzione sottoscritta dai deputati del Polo.

Non possiamo tuttavia votare a favore di una risoluzione che tende, come primo obiettivo, all'abrogazione della fattispecie di cui all'articolo 241, secondo comma, del codice penale, che rappresenta l'estrema difesa, quella appunto della sfera penale, del principio dell'unità dello Stato repubblicano, che non può assolutamente subire, in un momento in cui l'Italia procede verso il traguardo di uno Stato a democrazia compiuta, alcuna battuta di arresto, non in nome di legittime aspirazioni di

autonomia e di federalismo — che ormai appaiono indispensabili — bensì in nome di alcuni principi che non condividiamo, quali, per esempio, la secessione.

Per tale motivo chiederemo se sia possibile votare la risoluzione Comino per parti separate, dichiarando sin d'ora di condividere — come ho già detto — l'ipotesi di una risoluzione del Polo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il proponente della prima mozione all'ordine del giorno, che oggi ha annunciato la presentazione di una risoluzione che recherà variazioni non solo di forma ma anche di contenuto, pone due delicatissimi problemi che ovviamente toccano le corde della sensibilità di chiunque abbia a cuore i valori conquistati con la Costituzione repubblicana.

La soluzione transita sul delicato equilibrio che c'è tra la tutela delle libertà costituzionali e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, vigente il principio generale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

La seconda mozione, sulla quale annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo, centra il problema in maniera molto più pregnante e senza dare risposta ad un quesito che, per non cadere in petizioni di principio, dovrebbe essere contenuto addirittura nella prima parte del documento dell'onorevole Comino.

Alcune posizioni espresse nella risoluzione imporranno una risposta differenziata, sulla quale spenderò qualche parola di commento.

Il problema concernente l'iniziativa sui cosiddetti reati di opinione lascia impregiudicata la questione fondamentale circa il confine tra il reato di opinione ed il reato che, non riguardando la semplice manifestazione del pensiero, attraverso quest'ultima si traduca in atti che attentano a valori costituzionalmente protetti.

Le connotazioni politiche sono imponenti ed impongono innanzitutto una pre-

cisazione scientifica. Ho notato, infatti, che vi è una visione piuttosto nebulosa circa l'antefatto che ha portato alla presentazione della mozione dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania. Sotto il profilo storico, stiamo a quanto è emerso al di là di un primo momento di comprensibile emozione, che ha evidenziato come ci si trovi di fronte ad un episodio che, sotto il profilo della filosofia del diritto oggi in vigore nel nostro diritto positivo, fa riferimento all'ordinamento positivistico. Siamo cioè in presenza di un dovere della magistratura in tutti i casi in cui vi è la possibilità di ipotizzare l'integrazione di una figura di reato — con il che aderiamo alla filosofia hegeliana comune ai paesi della mitteleuropa, dunque con l'esclusione dei paesi di diritto anglosassone — che sostanzialmente pone la disciplina della norma marcando l'accento sul reato e non sull'autore dello stesso quando vi è un'imposizione di norma o, meglio ancora, un'anteposizione della stessa. Pertanto, la magistratura aveva il diritto di mettere in campo quello che tecnicamente è un mezzo di ricerca della prova. E qui credo che forse, alla base di tutto il ragionamento della parte descrittiva della mozione Comino, vi sia una specie di confusione tra fonte di prova e mezzo di ricerca della prova. La magistratura, sollecitata da ipotesi di reato, si è mossa sulla scorta della necessità di effettuare una verifica attraverso la ricerca della prova con uno degli strumenti tipici e codificati, cioè la perquisizione.

Sappiamo che a valle dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale vi è stata un'accesa disputa su quali fossero le condizioni che potessero legittimare — e quindi non rendere arbitraria — l'iniziativa della magistratura e si è ritenuto di sintetizzare nella felice espressione del « plausibile sospetto » l'iniziativa che mira a non disperdere e a raccogliere quelli che eventualmente diventano indizi e successivamente fonti di prova. Il magistrato che ha operato attraverso l'utilizzazione di strumenti leciti, quindi, era in presenza di una notizia di reato qualificato (vedremo

poi se debba essere inquadrato nell'articolo 241 o nell'articolo 271), cosa che, come tutti sapete, non è assolutamente indispensabile a livello di indagine preliminare, essendo l'imputazione dotata di grande fluidità nel momento in cui si investe la magistratura di un'ipotesi di verifica e di una traccia investigativa. Andare quindi a ricercare con il bisturi del chirurgo quale sia la fattispecie sovrapponibile in maniera propria all'episodio denunciato dalla stampa e che poi ha avuto anche degli aggiustamenti successivi è, secondo me, un'operazione un po' fuor d'opera, una specie di farisaico tentativo di dispiegarsi in una realtà che ancora deve essere disegnata e tradotta — se sarà effettivamente tradotta — in un capo di imputazione.

Il principio che appare certamente rispettato — attenderò con ansia le risposte del ministro — non può peraltro essere abbandonato ad espressioni che presuppongono che vi sia già stato l'accertamento di una violazione di un principio fondamentale. Questo è il difetto fondamentale della mozione Comino oggi all'ordine del giorno.

Quando infatti si dice che si deve riferire in Parlamento se « sussistano profili di responsabilità disciplinare in riferimento ai fatti sopra esposti » si sottende come retropensiero che certamente si è straripato dal potere investigativo per entrare in un conflitto vivace con i diritti protetti dalla nostra Costituzione. Questo non è vero, non è storicamente accertato e, se sarà storicamente accertabile, le iniziative saranno rimesse alla valutazione del ministro solo se ed in quanto si abbia la possibilità di verificare che c'è stato un travalicamento in presenza delle condizioni che giustificano un'iniziativa disciplinare od anche di livello gerarchico superiore. Oggi, però, sarebbe assolutamente impensabile chiedere delle sanzioni su un'azione processual-penalistica che non era soltanto lecita, ma obbligatoria.

Il secondo punto, relativo alla possibilità di ridisegnare iniziative legislative di depenalizzazione, impone qualche riflessione ulteriore. Premetto — e abbandono

l'argomento — che la prima parte del mio intervento è tradotta in maniera brillante, come ho già detto, dalla mozione a firma Diliberto, Grimaldi e Meloni i quali, molto opportunamente, mirano a richiedere la verifica della sussistenza dei requisiti e sollecitano ad operare il massimo controllo per la tutela delle libertà di associazione e di manifestazione del pensiero. Questo discrimine, che è poi quello che diversifica lo Stato di diritto dallo Stato di polizia, è certamente un principio che ci è caro ed al quale non potremmo e non sapremmo rinunciare. Pertanto ribadisco il voto favorevole alla seconda delle mozioni presentate.

Vengo al cuore politico del problema che sollevava l'onorevole Comino, il quale probabilmente ha maggior simpatia per la teoria non del positivismo giuridico, ma dell'empirismo. Egli, infatti, faceva riferimento più ad un giudizio sugli autori, codificato non tanto dallo stato di incensuratezza, quanto dalla militanza politica, dalla legittima espressione e dal portato di una proposta politica che personalmente non condivido, ma che ritengo sia doveroso da parte di tutti rispettare. Egli segnalava, quindi, questa discrasia, che si sarebbe verificata nel momento in cui non vi è stato rispetto delle libertà democratiche per il solo fatto — a suo giudizio — che si è utilizzato uno strumento imposto dal nostro diritto positivo vigente.

Il secondo punto ha, a mio giudizio, una connotazione più importante ed è stato accolto con maggior vigore nella risoluzione presentata oggi, che anch'io ho avuto modo di vedere solo poco fa e che comunque contiene spunti sui quali è impossibile non fare alcune riflessioni.

Innanzitutto, il rinvio alla possibilità di un intervento al Senato in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori mi obbliga, in qualità di relatore della stessa legge, che ha ottenuto in questo ramo del Parlamento una maggioranza assolutamente qualificata (in alcuni passaggi addirittura corale), a ricordare che sono stato uno degli autori, nell'ambito della discussione, di un intervento più

coraggioso per incidere su alcuni reati ed anche per operare una rivisitazione dell'articolo 271 del codice penale, che trovo di difficile collocazione nel panorama giuridico, soprattutto se si considera che il bene protetto dalla norma, correlato con la quantità della pena, che è assimilabile alla competenza pretoria, certamente impone riflessioni e ripensamenti che probabilmente avrebbero potuto trovare l'interesse di gruppi presenti in Parlamento, i quali invece hanno ostacolato un intervento più massiccio, pregnante ed incisivo sulla parte precettivo-abrogativa della depenalizzazione.

Al riguardo, però, non ho rimpianti e credo che neanche il Parlamento ne debba avere, perché la logica della depenalizzazione dei reati minori nasceva da un'esigenza soprattutto deflattiva e voleva intervenire su quel complesso di reati che sono ormai relegati nella storia, nel passato giuridico del nostro paese, vigendo — almeno mi auguro accada nel prossimo futuro — il principio di residualità dell'intervento del diritto penale. Quindi non poteva non avere di mira reati sul cui mancato disvalore sociale vi è un consenso assolutamente generale nell'epoca attuale: essi, infatti, sanzionavano una condotta risalente ad epoche caratterizzate dal principio di autorità e da uno spirito invasivo dello Stato, nonché da una pretesa farisaica del diritto penale di intervenire su tutte le condotte ed anche, a volte, di interpretare la libertà di coscienza.

Questo non fu possibile e quindi si è arrivati oggi alla necessità di un intervento di tipo diverso rispetto a quello che, oltre tutto, sarebbe stato un fuor d'opera. Ecco perché non sono riuscito a comprendere il terzo passaggio della risoluzione presentata dall'onorevole Comino. Se il collega ritenesse di rinunciarvi, anche per offrire al gruppo dei popolari e democratici la possibilità di fare quello che da qui a un po' dirò a proposito di una diversificazione di atteggiamento su alcune richieste che vengono avanzate, consentirebbe una maggiore rispondenza alla realtà del lavoro parlamentare.

La depenalizzazione dei reati minori — lo ripeto — è ormai un contenitore per il quale era stato scelto lo strumento della delega. Invece per quanto riguarda l'abrogazione di alcuni reati particolari si era invertita la rotta e si era passati all'aspetto precettivo-abrogativo.

Si tratta non soltanto di un criterio di carattere formale, ma anche di una scelta di natura politica, perché l'obiettivo era diverso. Oggi non possiamo centrare un traguardo o un bersaglio che peraltro non poteva costituire oggetto della discussione nella Commissione parlamentare: qualora fosse stato possibile esaminarlo, la Commissione stessa avrebbe fatto il proprio dovere, come sempre ha fatto, entrando nel cuore degli elementi descrittivi dei reati analizzati.

Il secondo aspetto fa riferimento all'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale, il quale tra le altre cose è stato in parte abrogato dalla storia (penso segnatamente al secondo comma). Non credo, infatti, colleghi, che sia più possibile parlare di reato per chi voglia distaccare dalla madrepatria una colonia o altro possedimento: siamo in presenza di una situazione geografica, politica ed istituzionale del tutto diversa e quindi vi è una specie di abrogazione tacita, anche se essa è difficilmente accettabile nel diritto penale.

In realtà, l'articolo 241, almeno per come viene disegnato nella risoluzione dell'onorevole Comino, a mio avviso presenta ancora degli aspetti che hanno diritto di sopravvivenza nel nostro sistema. Ed io credo di poter apprezzare quanto è scritto a proposito non di una abrogazione secca, ma di una rivisitazione complessiva, per cui, se l'opinione dei colleghi della lega nord per l'indipendenza della Padania è quella che ho anch'io, cioè di costituire un comitato di studi che, partendo dall'articolo 1 e seguenti del codice penale, elimini quei relitti storici che sono propri di una filosofia giuridico-politica diversa, noi siamo perfettamente d'accordo. Però, il pericolo di inserirsi in maniera parcellizzata, facendo riferimento soltanto, per ora, all'articolo 241, non mi

trova d'accordo, per il semplice fatto che l'articolo 241 può essere uno dei grimaldelli che consente invece la commissione di reati talmente gravi che finiscono, essi, per attentare ad altri valori costituzionalmente protetti sui quali il mio gruppo parlamentare non si sentirebbe certamente di fare transazioni.

Quindi, se il firmatario della risoluzione rinuncerà al primo capoverso del dispositivo o, comunque, lo modificherà in maniera da rinviare la discussione ad altra sede più organica e più complessiva, vi è la possibilità, da parte del mio gruppo, di apprezzare il comportamento consequenziale.

Il discorso è diverso per quanto riguarda l'articolo 271 del codice penale e il secondo capoverso del dispositivo che fa riferimento, genericamente — lo ricordava anche l'onorevole La Russa —, non più al fatto che ha scatenato questa discussione, ma ai principi che ormai sono in discussione da qualche tempo, dopo che si è arrivati ad un ripensamento complessivo dei valori del codice Rocco, che pure presentava e presenta una sua organicità, a proposito della quale non occorre avere delle amnesie storiche: la parte amnestica della nostra coscienza deve riconoscere una strutturazione coerente all'intero impianto del sistema codicistico sostanziale, perché altrimenti non si comprendono altre figure criminose, né si comprendono altre scriminanti.

L'articolo 271 è strutturato, in maniera a mio avviso illegittima — il gruppo sarà poi libero di fare ciò che vuole, come è evidente —, a rimettere la valutazione alla coscienza di ogni singolo deputato, perché ci troviamo di fronte ad una situazione particolare. Dicevo che l'articolo 271 ha una previsione di pena talmente banale e talmente blanda, soprattutto nella parte in cui vi è la semplice partecipazione, che può essere punita, come minimo edittale, con la pena di 6 mesi, che attraverso il meccanismo delle attenuanti può portare persino alla conversione in pena pecuniaria, per cui mi riesce difficile vederlo sopravvivere in una parte del nostro codice che, invece, tutela i beni primari

della integrità del nostro Stato, della solidità, dei principi dell'unità della nazione italiana. Su questo punto segnalo che persino la Corte costituzionale nel 1966 — se non ricordo male — intervenne sull'articolo 272, un po' specularmente rispetto all'articolo 271, ed affermò che non vi era la possibilità di lesione del bene primario tutelato dal diritto quando l'attività non fosse integrata attraverso la commissione di atti violenti, di atti minatori o, comunque, di atti che trasferissero nella percepibilità della comunità non una legittima espressione, una legittima aspirazione per quanto contestabile, ma un fatto prodromico rispetto alla possibilità di intervenire violentemente sul sovvertimento dello Stato.

Quindi, su questo secondo punto della risoluzione Comino, credo che sia quanto meno opportuno rimettersi alla valutazione dell'aula, e ogni deputato si comporterà secondo scienza e coscienza.

Sono invece favorevole — e lo dico senza titubanze — al terzo capoverso del dispositivo della risoluzione, a proposito del quale non credo sia necessario che mi attardi in ulteriori motivazioni. Ci troviamo di fronte ad una variazione fondamentale di forma dello Stato, di forma del Governo, di rapporto tra suddito e potere, di rapporto tra cittadino e Stato che è intervenuta con la seconda guerra mondiale, con la Resistenza e con la Costituzione repubblicana e che rappresenta un dato storicamente non più discutibile. E che il nostro legislatore sia addirittura in ritardo nel dare eco ai valori che sono codificati nella Costituzione, rispetto a quelli che invece hanno la tutela massima, che è quella penalisticamente disegnata dal codice Rocco, è cosa che, sinceramente, lascia perplessi tutti gli operatori da qualche decennio.

Concludo il mio intervento ringraziando per aver tollerato l'utilizzo di qualche minuto in più di tempo e segnalando all'attenzione dell'Assemblea che non sarebbe utile a nessuno caricare il voto sulla mozione di un qualunque effetto secondario politico che sia diverso dal problema segnalato nel documento. La

vera democrazia, infatti, si regge, poggia e si solidifica soltanto nell'intreccio dei rapporti tra autonomia e indipendenza della magistratura, tra il potere legislativo e l'esecutivo. Soltanto la convivenza e l'equilibrio di questi principi, non l'attacco di un potere all'altro, può portare ad una soluzione accettabile da parte di un paese civile. Qui è il discrimine tra lo Stato di polizia e lo Stato di diritto. Poiché il gruppo che io rappresento è per lo Stato di diritto, esprimo un voto contrario alla mozione Comino, un voto favorevole alla mozione Diliberto e Meloni, nonché un voto contrario al primo capoverso del dispositivo della risoluzione Comino, mi rimetto alla valutazione dei miei colleghi di gruppo per quanto riguarda il secondo capoverso e preannuncio il voto favorevole sul terzo capoverso della risoluzione Comino (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Avverto che sono state presentate le risoluzioni Comino n. 6-0028, Mancuso ed altri n. 6-0029 e Mussi ed altri n. 6-0030 (*vedi l'allegato A — Mozioni sezione 2*).

Onorevole Comino, insiste per la votazione della sua mozione n. 1-00208?

DOMENICO COMINO. La mozione è ritirata, Presidente.

PRESIDENTE. È invece mantenuta la mozione Diliberto ed altri n. 1-00216.

Invito i rappresentanti dei gruppi, nel corso dell'intervento del ministro di grazia e giustizia, a far sapere alla Presidenza quanti colleghi intendano intervenire successivamente. Ciò al fine del preavviso di venti minuti necessario prima dell'espressione del voto e per consentire la convocazione delle Commissioni (ricordo che oltre alla Commissione bilancio sono in corso solo le riunioni delle Commissioni che devono esprimere il parere sui documenti di bilancio). Tutto questo, tenuto conto dell'impegno dei gruppi a non uti-